

## PREFAZIONE

*Il presente lavoro costituisce approfondimento e prosecuzione di uno studio pubblicato nel 2018, nel quale gli effetti giuridici del vincolo di parentela, presi in esame nell'ottica della evoluzione normativa, sono stati, in particolare, posti a raffronto con le conseguenze riferibili ad altri legami di natura familiare, dei quali si è posta in luce la sempre più accentuata fragilità.*

*L'ulteriore svolgimento della ricerca, che ha portato a questa nuova stesura, è stato indirizzato più specificamente ad individuare il ruolo pregnante di continuità che la parentela, in considerazione delle sue precipue caratteristiche e del suo peculiare fondamento, soprattutto se "rivitalizzata" in una prospettiva di autentica solidarietà, può assumere nella contemporanea e multiforme realtà delle relazioni familiari.*

*Pisa, 12 maggio 2019*

*L'Autrice*



## INTRODUZIONE

La definizione di parentela, rimasta pressoché immutata, nel nostro ordinamento, fin dal codice civile del 1865, è stata oggetto di modifica ad opera della legge di riforma della filiazione che, come corollario del suo principio cardine, di unificazione dello *status* di figlio, ne ha espressamente ampliato la nozione includendovi il vincolo derivante dall'adozione del minore d'età.

Al vincolo di parentela che era, quasi magicamente, rimasto immune dalla pur significativa evoluzione legislativa nell'ambito delle relazioni familiari, si può guardare oggi da una nuova prospettiva, che ne valorizzi una linea di tendenza in qualche modo rovesciata rispetto ad altre scelte riscontrabili nella legislazione degli ultimi anni.

A fronte dell'ampliamento dello spazio riconosciuto alla libera determinazione del singolo, fonte e insieme limite delle relazioni di coppia, la novella dell'art. 74 c.c., infatti, con la rinnovata conferma dell'ambito di operatività della parentela, costituisce inequivoco indice sintomatico della valorizzazione di una dimensione sottratta alla precarietà quasi vorticosamente impressa, nel nuovo secolo, ai rapporti familiari.

Se è constatazione unanime che nella realtà sociale si assista al tramonto di una concezione unitaria di famiglia, che il diritto riflette e asseconda, è altrettanto indiscutibile che la filiazione abbia subito un percorso di inversa tendenza fino ad arrivare, con la legge n. 219 del 2012, alla solenne enunciazione della unicità del relativo *status*. E dal momento che la filiazione, così univocamente considerata, costituisce titolo costitutivo – ed esclusivo – del vincolo parentale, è sotto questa luce che merita di essere riletto anche il senso di un legame del quale il legislatore ha sentito l'esigenza di precisare (ampliandoli) i confini.

La solidità del legame parentale, assicurata dall'esistenza di un criterio ordinante ineludibilmente sottratto, fin dalla sua origine, alla disponibilità del singolo, risalta sullo sfondo del tendenziale sfaldamento dei rapporti familiari e consente di attribuire alla parentela il ruolo di "rete di protezione"; la resistenza

del vincolo si realizza proprio prescindendo dalla determinazione del singolo, e in questo senso l'istituto della parentela si rivela perfettamente adeguato.

L'inserimento in una cerchia di soggetti, accomunati da una comune discendenza, determina un legame che, per sua natura e per le sue caratteristiche intrinseche, è in grado di resistere alla "evaporazione" dei vincoli, sempre più spesso in dissolvimento verso relazioni instabili, che pure possono costituire espressione di diritti individuali incompressibili.

Questo studio si propone di verificare, ripercorrendo i tratti salienti dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, l'attuale significato della parentela e di individuarne il ruolo che vale a distinguerla, con riferimento a tutele e prerogative che l'ordinamento attribuisce agli altri legami familiari, in particolare ai legami di coppia.

L'attenzione sarà, pertanto, rivolta a comporre un quadro dei connotati e degli effetti del vincolo parentale, a valutarne i profili protettivi e costrittivi, a definirne il peso e la funzione nell'intreccio delle relazioni familiari.

Si potranno così pienamente apprezzare dimensioni, limiti e rilevanza della parentela nel prisma delle nuove realtà di tipo familiare, che ne pone in evidenza un duplice aspetto: per un verso, infatti, la tutela apprestata al vincolo di parentela in quanto tale sembra cedere il passo alle prerogative accordate, talvolta in via privilegiata, ad altri legami; per un altro, invece, si assiste al recupero del valore intrinseco dello stesso vincolo, imprescindibile paradigma e modello di riferimento, con efficacia ordinante e di stabilità, espressione di valori irrinunciabili della persona, in una prospettiva di autentica solidarietà familiare.

La famiglia del terzo millennio ha acquisito incontestabilmente una dimensione "fluida": la costante evoluzione verso relazioni instabili ha generato un progressivo allontanamento – anzi una vera e propria "fuga" – dal modello familiare tradizionale, imperniato sulla tendenziale "saldatura" tra parentela e legame di coppia. In questa situazione, la configurazione assunta oggi dal vincolo di parentela può rappresentare strumento di ordine e di coesione, tale da giustificare, in alcuni casi, un limite alla libera determinazione dei singoli che fanno parte del gruppo familiare.

Ci si può chiedere se questa limitazione si possa considerare compensata dagli effetti favorevoli che scaturiscono dal vincolo, con il suo peculiare carattere di (pressoché assoluta) stabilità; e, più a fondo, se quest'ultima caratteristica costituisca, essa stessa, un valore.

Semplificando, e in estrema sintesi: essere parenti è un legame che può essere ritenuto e percepito – in ragione della sua rilevanza giuridica – come un giusto equilibrio di costi e benefici, morali e materiali, o piuttosto come una catena che cinge inevitabilmente ciascuno, indipendentemente dalla sua volontà, fin dalla nascita, e non si scioglie neppure con la morte, rappresentando, così, una sorta di condanna?

## CAPITOLO I

# L'AMBITO DELLA PARENTELA DALL'ANTICHITÀ ALL'ART. 74 RIFORMATO DEL CODICE CIVILE

SOMMARIO: 1. Breve inquadramento storico. – 2. La definizione e il limite di rilevanza della parentela nel codice civile del 1865 e del 1942. – 3. La nuova formulazione dell'art. 74 c.c. – 4. Il problematico riferimento all'adozione dei maggiorenni.

### 1. *Breve inquadramento storico*

La parentela come vincolo che indica genericamente l'appartenenza ad un determinato gruppo familiare è un concetto che trova la sua origine in epoche remotissime<sup>1</sup>.

L'istituto, la cui definizione, estensione e rilevanza giuridica hanno subito un'evoluzione che si snoda attraverso i secoli, assume oggi un aspetto meritevole di rinnovata attenzione, in particolare nella misura in cui può rappresentare elemento di continuità e di coesione nell'intreccio con altri tipi di relazione rinvenibili nell'ambito dei rapporti *lato sensu* familiari<sup>2</sup>.

In realtà, più precisamente, il mutamento più significativo che si può apprezzare facendo riferimento alla parentela, si riferisce soprattutto alla relazione intercorrente tra la stessa parentela e la famiglia<sup>3</sup>, e deriva piuttosto

---

<sup>1</sup> Rileva come la parentela sia riconosciuta dagli antropologi come “fenomeno universale che ha contraddistinto la società umana fin dal suo sorgere” A.G. PARISI, in apertura al volume *Della parentela e dell'affinità, artt. 74-78, Il Codice Civile. Commentario*, fondato e diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2016, p. 3.

<sup>2</sup> Osserva che se “parentela e affinità sono i due termini con i quali vengono normativamente denominati i rapporti che, insieme a quello di coniugio, costituiscono il tessuto dei rapporti familiari”, “la rilevanza e gli effetti che la legge ricollega a tali rapporti vanno ben oltre i limiti della famiglia, quale che sia la configurazione e l'estensione che ad essa si voglia riconoscere” R. PERCHINUNNO, voce *Parentela e affinità, Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991. L'attuale situazione normativa, alla luce dell'emanazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, relativa alla *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed alla disciplina delle convivenze*, determina la necessità di aggiungere a questo tessuto di rapporti, appunto, anche quelli derivanti da unioni civili e convivenze.

<sup>3</sup> Pone in luce la delicatezza del problema del rapporto intercorrente tra i concetti di

dal diverso modo di intendere quest'ultima nel corso della storia.

Nelle epoche più remote, quando si identificavano i familiari come coloro che facevano parte di una cerchia assai ampia di soggetti<sup>4</sup>, che trovava origine in una comune discendenza, appariva consequenziale la sovrapposizione di famiglia e parentela. Tale sovrapposizione non è più concepibile nella società contemporanea, nella quale non è più possibile attribuire un significato unitario alla nozione di famiglia<sup>5</sup>, nozione che quindi non può, a tutta

---

parentela e di famiglia S. CICCARELLO, voce *Parentela* (*dir. civ.*), in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, p. 656. È infatti indiscutibile che tra il vincolo familiare ed il vincolo parentale ci siano reciproche interferenze, ma ciò non significa che sia corretto oscurare la distinzione tra essi; è invece opportuno evitare l'equivoco atteggiamento che non tiene in adeguata considerazione il diverso fondamento ed i diversi effetti rispettivamente attribuibili alla famiglia e alla parentela, come limpidamente osserva P. BARCELLONA, voce *Famiglia* (*dir. civ.*), in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 787. Ritiene invece "più accettabile considerare differenti modelli (e dimensioni) della famiglia, che coesistono e sono giuridicamente rilevanti, secondo gli interessi che si intendono tutelare: con l'avvertenza comunque che il vincolo particolarmente stretto tra coniugi e genitori-figli si allenta man mano che la parentela si fa più remota" M. DOGLIOTTI, voce *Famiglia (dimensioni della)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1992, p. 177. Osserva che "parentela e famiglia sono nozioni strettamente connesse ma distinte" F. PROSPERI, in *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di G. Perlingieri, III ed., Napoli, 2010, sub art. 74, p. 495.

<sup>4</sup> Cfr. sul punto L. CAMPAGNA, *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, Milano, 1966, p. 51.

<sup>5</sup> Rileva come anche dal punto di vista sociologico sia "convinzione diffusa che il termine famiglia designi cose assai diverse e che non sia possibile orientare una discussione ove non si precisi di volta in volta il significato che si intende attribuire all'espressione" L. CAMPAGNA, *op. cit.*, p. 52. Analizza mirabilmente la famiglia *nello specchio del diritto* P. ZATTI, *Introduzione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, vol. I, *Relazioni familiari matrimonio e famiglia di fatto*, II ed., Milano, 2011, p. 3 ss. Ripercorre l'evoluzione del concetto di famiglia dal *Code Napoleon* all'epoca contemporanea T. AULETTA, *Dal code civil del 1804 alla disciplina vigente: considerazioni sugli itinerari del diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 2005, p. 405, il quale in *Diritto di famiglia*, Torino, 2016, p. 7, rileva come "il concetto di famiglia non è univoco e statico ma si evolve in virtù dei mutamenti sociali e culturali che vengono recepiti dalle norme". Riflettono sul rapporto tra parentela e famiglia, *de jure condito* e *de jure condendo*, tra altri, F.G. ROSSI, *Problemi attuali della nozione di parentela e famiglia*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 693 ss.; E. DEL PRATO, *Matrimonio, famiglia, parentela: prospettive di inizio secolo*, in *Studi in onore di Antonio Palazzo*, Torino, 2009, 2, p. 227 ss. Rileva l'esistenza di una pluralità di modelli familiari, anche alla luce della giurisprudenza, M. PORCELLI, *La famiglia al plurale*, in *Dir. fam. e pers.*, 2014, p. 1248 ss. Segnala come, "al di là di quanto possa essere accaduto in passato, ben possono coesistere diversi concetti di famiglia, tutti giuridicamente plausibili", ponendo in luce il ruolo determinante dell'interprete nell'opera di ricostruzione della categoria N. LIPARI, *Le categorie nel diritto civile*, Milano, 2013, p. 95. Parla di "una pluralità di costellazioni familiari" che "si esprime attraverso una molteplicità di modi di essere" L. ROSSI CARLEO, *Status e contratto nel mosaico della famiglia*, in *Dir. fam. e pers.*, 2016, p. 221. Pone in luce come "la struttura e la funzione della famiglia mutano nelle epoche storiche" F. PARENTE, *Realtà sociale e pluralizzazione dei modelli di organizzazione familiare*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 1217 ss., rilevando in *Id.*, *I modelli familiari dopo la legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 956 ss. l'esistenza di una multiformità degli stessi modelli. Ripercorre la storia della famiglia attraverso le di-

evidenza, costituire il presupposto che consente di individuare l'esistenza del vincolo parentale.

Se la difficoltà di identificare un ambito di applicazione unitario per le norme che presuppongono un riferimento alla famiglia emergeva con chiarezza nelle diverse interpretazioni prospettate dalla dottrina in relazione all'art. 29 Cost.<sup>6</sup>, in particolare all'indomani della riforma del diritto di famiglia del 1975<sup>7</sup>, il problema si arricchisce di ulteriori interrogativi in relazione ad una possibile configurazione europea di modello familiare<sup>8</sup>, con la

---

verse "stagioni" dei codici, costituzionali e delle riforme V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi*, parte I, *Dalla "famiglia-istituzione" alla "famiglia-comunità": centralità del "rapporto" e "primato della persona"* in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 1043 ss. Affronta la tematica della metamorfosi del modello familiare vista dalla prospettiva individuale del diritto ad avere una famiglia G.E. VACCARO, *Il diritto individuale ad avere una famiglia tra il modello familiare tradizionale e le nuove unioni affettive*, in *Dir. fam. e pers.*, 2015, p. 759 ss. Dubita della persistente possibilità di configurazione di un modello familiare L. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, p. 1105 ss. Si interroga sul significato odierno della formazione famiglia e dei concetti di famiglia e vita familiare, nel disordine della famiglia in crisi, A. GORASSINI, *Il nuovo ordine della famiglia nella società del terzo millennio*, in *La famiglia all'imperfetto?*, Napoli, 2016, p. 15 ss. Parla di "uno stravolgimento della concezione tradizionale di famiglia" R. PICARO, *Le famiglie e la loro regolazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1419 ss.

<sup>6</sup> Si vedano, tra altri, D. BARBERO, *I diritti di famiglia nel matrimonio*, in *Matrimonio fondamento della famiglia* (Quaderni di Justitia, n. 8) Roma, 1956, p. 66; C. GRASSETTI, *I principi costituzionali relativi al diritto di famiglia*, in *Commentario sistematico alla Costituzione Italiana*, a cura di Calamandrei e Levi, vol. I, Firenze, 1950, p. 289 ss.; F. MANCINI, *Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell'art. 29 della Costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 225 ss.; M. BESSONE, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Brancha, sub art. 29, Bologna-Roma, 1976, p. 1 ss. Riportano i termini del dibattito in Assemblea Costituente e le diverse interpretazioni del concetto di società naturale F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Commentario alla Costituzione*, sub art. 29, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. I, Torino, 2006, p. 601 ss.; ripercorrono l'evoluzione della famiglia dal codice del '42, alla Costituzione ed alla riforma del 1975 G. CASSANO, *Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, da lui stesso diretto, vol. I, *Famiglia e matrimonio, Cenni introduttivi*, Milano, 2006, p. 3 ss. e, più recentemente, G. CATTANEO, *La famiglia e i rapporti familiari nella costituzione, nel codice civile e nelle altre leggi ordinarie*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, Torino, 2016, p. 3 ss. Cfr. inoltre le fondamentali pagine di P. RESCIGNO, *Le formazioni sociali intermedie*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 301 ss. e di P. PERLINGIERI, *Sulla famiglia come formazione sociale*, in *Rapporti personali nella famiglia*, dallo stesso curato, Napoli, 1982, p. 38 ss.

<sup>7</sup> Per citare solo alcuni tra i numerosissimi riferimenti cfr., in tema, L. CARRARO, *Il nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, I, p. 93 ss.; G. CIAN, *Introduzione sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato*, in L. CARRARO, G. OPPO, A. TRABUCCHI, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, tomo I, parte I, Padova, 1977, p. 23 ss.; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984, p. 250 ss. Precisa come "la famiglia delineata dalla legge del 1975 non era più quella del 1942, che ricalcava l'impianato del modello ottocentesco, ma era quella della Costituzione, che all'art. 29 offriva l'immagine di una *societas* avente base giuridica nel matrimonio" P. SCHLESINGER, *Quarant'anni di riforme del diritto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 969.

<sup>8</sup> V. F.D. BUSNELLI, *La famiglia nella cultura giuridica europea*, in *Rass. dir. civ.*, 1986,

inevitabile complessità derivante dalla convivenza di fonti di diversa origine e natura<sup>9</sup>; per porsi, poi, in termini ancora più complessi a seguito dell'emanazione di una normativa che prevede l'applicazione alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso delle disposizioni che si riferiscono al matrimonio ed ai coniugi<sup>10</sup>.

In effetti, nell'affrontare l'esame della parentela sotto il profilo della sua evoluzione storica, è agevole rendersi conto della circostanza che i termini e le nozioni di parentela e famiglia siano stati considerati "talora sfumati e sovrapponibili"<sup>11</sup>, talché gli Autori che tratteggiano le caratteristiche che il vincolo parentale ha assunto nel corso dei secoli muovono proprio dal differente significato che, nelle varie epoche storiche e nei diversi ordinamenti, è stato attribuito al riferimento al gruppo familiare<sup>12</sup>.

Con specifico riguardo alla parentela, il moderno concetto rinvenibile nel nostro ordinamento deriva, per univoca opinione degli storici del diritto, dalla romanistica *cognatio*, relazione che, fondata sul legame di sangue, rap-

---

p. 148 ss.; e, più recentemente, *Frantumi europei di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 767 ss. Prende in considerazione la prospettiva transnazionale anche V. SCALISI, "Famiglia" e "Famiglie" in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 7 ss. e in *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi*, parte II, *Pluralizzazione e riconoscimento anche in prospettiva europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 1287 ss. Pone in luce come nella dimensione sovranazionale e comunitaria non si tenta mai di definire la famiglia e la tendenza seguita è quella del pluralismo familiare, rilevando come la trasformazione della famiglia da multigenerazionale a nucleare accomuni tutta l'Europa S. WINKLER, *Il diritto di famiglia*, in G.A. BENACCHIO, F. CASUCCI (a cura di) *Temi e Istituti di Diritto Privato dell'Unione Europea*, Torino, 2017, p. 305. Segnala l'importanza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla luce dell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, come fonte normativa di maggior rilievo per il diritto di famiglia e minorile italiano J. LONG, *Il diritto italiano della famiglia e minorile alla prova della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Europa e Diritto privato*, fasc. 4, 2016, p. 1059. Si vedano anche W. PINTENS, *La famiglia e il diritto in Europa: sviluppi e prospettive*, in *Introduzione al diritto di famiglia in Europa*, Milano, 2008, p. 89 ss. e S. PATTI, *Modelli di famiglia e convivenza*, *ibidem*, p. 111 ss.

<sup>9</sup> Cfr. F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, p. 1447 ss.; M. TRIMARCHI, *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione*, in *Jus civile*, 2017, p. 393 ss.

<sup>10</sup> Parla di un "ribaltamento dell'assetto complessivo che non potrebbe essere più netto rispetto alla tradizione" M. PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, p. 1306.

<sup>11</sup> In questo senso A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 25. Osserva come si sia "molto discusso sui rapporti tra parentela e famiglia, anche se raramente la dottrina ha distinto in maniera netta l'ambito di rilevanza dell'una e dell'altra, forse nell'implicito sottinteso che la famiglia si estenda fino al normale limite della parentela" A. FIGONE, *Parentela e affinità*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. I, cit., p. 223.

<sup>12</sup> Si veda in proposito l'accurata ricostruzione storica di C. SCHWARZENBERG, voce *Parentela (dir. civ.) storia*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, p. 639 ss. e di A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 4 ss.



presentava originariamente, insieme all'*adgnatio*, basata sulla *potestas* del *paterfamilias*, una delle due tipologie di vincolo parentale in stretta antitesi tra loro<sup>13</sup>, dotate di differente rilevanza. Con la Novella 118 di Giustiniano, la seconda viene a perdere ogni residuo effetto giuridico, che risulta ancorato esclusivamente alla discendenza di sangue.

È proprio il riferimento allo *jus sanguinis* che consente di individuare, in epoca moderna, il concetto di parentela, vincolo che presuppone, anche nella sua definizione, una valutazione giuridica e che non può essere correttamente e indiscriminatamente esteso a legami di carattere religioso o di natura eminentemente fattuale<sup>14</sup>.

Attorno al cardine della discendenza comune ruota la definizione di parentela nel primo codice dell'Italia unitaria, nel quale si dà veste giuridica e si identificano estensione, rilevanza ed effetti di un fenomeno universalmente riconosciuto "quale aspetto strutturale della società umana"<sup>15</sup>.

## 2. La definizione e il limite di rilevanza della parentela nel codice civile del 1865 e del 1942

L'art. 48 del codice civile del 1865<sup>16</sup> prospettava una definizione di parentela che è stata integralmente recepita dall'art. 74 del codice civile del 1942, ovvero il *vincolo fra le persone che discendono dallo stesso stipite*. Diversa era invece l'articolazione della disciplina, rispetto alle disposizioni del codice attuale, in quanto la collocazione del codice Pisanelli anteponeva la definizione dei gradi rispetto alla identificazione della "linea"<sup>17</sup>; inoltre il limi-

---

<sup>13</sup>V. G. GALENO, voce *Parentela e affinità (diritto romano e vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, XII, Torino, 1981, p. 390, che precisa come il diritto romano non conoscesse un concetto univoco di parentela, risultato della progressiva integrazione delle due componenti dell'*adgnatio* e della *cognatio*. Cfr. anche D. BARILLARO, *Della parentela e dell'affinità*, in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1970, p. 438.

<sup>14</sup>Cfr. G. SALITO, *Parentela e affinità*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Autorino, P. Stanzone, Torino, 2011, p. 3. L'Autrice specifica altresì la possibile diversa origine del legame di parentela in diritto canonico, ricordando come il nuovo codice di diritto canonico non usi il termine parentela ma quello naturale di "consanguineità". Per la parentela in diritto canonico prima della riforma del 1983 si vedano P. CIPROTTI, *Parentela e affinità (diritto canonico)*, in *Noviss. Dig. it.*, XII, Torino, 1981, p. 393 ss.; G. DALLA TORRE, voce *Parentela (dir. canonico)*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, p. 670 ss.; e, successivamente, S. GHERRO, voce *Parentela e affinità, Diritto canonico*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991.

<sup>15</sup>L'espressione riportata nel testo è di G. DI ROSA, *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2010, p. 3.

<sup>16</sup>In relazione ai fondamenti ideologici che hanno ispirato le norme in materia di parentela nell'ambito del codice del 1865 cfr. ancora A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 22 ss.

<sup>17</sup>Cfr. le considerazioni di G. SALITO, *op. cit.*, p. 9.

te entro il quale veniva riconosciuto il vincolo di parentela era previsto nello stesso art. 48 e indicato nel decimo grado<sup>18</sup>.

Il codice del '42 distingue nello stesso modo il vincolo di parentela tra coloro che discendono l'uno dall'altro, e sono pertanto parenti in linea retta; e coloro che sono parenti in linea collaterale perché accomunati da uno stesso stipite, ma in assenza del presupposto della discendenza di un soggetto dall'altro<sup>19</sup>. A differenza del codice previgente, dopo aver distinto le linee, determina il computo dei gradi<sup>20</sup> e colloca nell'ultima norma dedicata alla parentela, l'art. 77, l'indicazione del limite del suo riconoscimento, limite posto al sesto grado, "salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

All'estensione della rilevanza della parentela fino al decimo grado, originariamente prevista con effetto generale dall'art. 48 del codice del 1865, aveva fatto seguito l'emanazione di una norma, precisamente l'art. 2 del d.l.lgt. 16 novembre 1916, n. 1686, che, in relazione alle successioni, aveva ridotto la rilevanza del vincolo al sesto grado<sup>21</sup>. Ne conseguì una disputa dottrinaia volta a stabilire se la riduzione della rilevanza al sesto grado dovesse essere riferita soltanto alla materia successoria o se la norma del 1916 avesse comportato l'abrogazione implicita del capoverso dell'art. 48 del codice.

Il progetto preliminare del codice del 1942 aveva previsto l'indicazione del decimo grado, come limite generale degli effetti della parentela, con ciò implicitamente escludendo la predetta abrogazione tacita, anche sulla base della considerazione che la parentela non ha efficacia limitata all'ambito successorio.

La formulazione definitiva della norma ha invece accolto il limite del

<sup>18</sup> Precisa in proposito F. RICCI, *Corso teorico-pratico di Diritto civile*, Torino, 1886, p. 328, come il vincolo di parentela che unisce più persone che discendano da uno stipite comune "non si estende indefinitamente altrimenti tutti gli uomini, dato che essi discendono da un primo uomo sarebbero tra loro parenti; quindi l'articolo in esame dichiara che al di là del decimo grado la legge non riconosce vincolo di parentela". L'Autore segnala come, in mancanza di specificazione, il vincolo deve ritenersi insussistente sia in linea retta che in linea collaterale, osservando come sia "d'altronde fisicamente impossibile che coesistano l'ascendente e il discendente separati da dieci generazioni intermedie".

<sup>19</sup> Ricorda che la distinzione delle linee della parentela deriva dal diritto romano, che già distingueva una *cognatio recta* da una *cognatio transversa* A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 167.

<sup>20</sup> Il sistema di computo attuale risale al diritto giustiniano ed è attualmente il più diffuso nei vari ordinamenti: cfr. ancora A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 179. In particolare, la medesima distinzione tra linee e gradi si ritrova negli artt. 735 e 736 del *Code Napoléon*, nel quale, all'art. 755, si precisa che la parentela, a fini successori, rileva fino al dodicesimo grado; e nel *BGB*, al § 1589.

<sup>21</sup> Il d.l.lgt. n. 1686 del 1916, intitolato "Avocazione allo stato delle successioni non state oltre il sesto grado", all'art. 2, così disponeva: "Il capoverso dell'art. 742 del codice civile è così modificato: La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il sesto grado".

sesto grado, seppure con salvezza di eventuali effetti specificamente determinati, anche in riferimento a gradi successivi<sup>22</sup>.

Si è precisato<sup>23</sup> come la suddetta riserva di eventuali effetti alla parentela oltre il sesto grado non trovi riscontro nell'ordinamento giuridico, perché, anche laddove le norme si riferiscano alla linea discendente senza ulteriori specificazioni (e quindi limitazioni) la natura delle cose esclude che si possa dare rilievo ad una parentela in linea retta che si spinga oltre il sesto grado (o, più probabilmente, addirittura il quarto<sup>24</sup>). Tuttavia, al di là della correttezza di queste considerazioni empiriche, non si può sottacere il dato testuale: è lo stesso codice ad individuare talune eccezioni in merito, ad esempio nell'istituto della rappresentazione che, per espressa disposizione di legge, opera all'infinito (art. 469 c.c.); o ad indicare genericamente il riferimento alla discendenza, con ciò non autorizzandone implicitamente la limitazione di grado (così in materia di impedimenti matrimoniali, nella linea retta, e in materia di alimenti)<sup>25</sup>. E se, in alcune ipotesi, le stesse disposizioni del codice restringono la portata della norma<sup>26</sup>, così confermando l'eccezione alla esclusività del limite del sesto grado, è altresì da rilevare come nella legislazione speciale si possano agevolmente rinvenire disposizioni dalle quali non sembra potersi escludere la rilevanza della parentela anche oltre il sesto grado secondo quanto previsto dall'art. 77 c.c.<sup>27</sup>.

È indiscutibile che il limite posto alla rilevanza della parentela nel codice civile del 1942 costituisca la presa d'atto di un progressivo processo di declino delle grandi casate patriarcali, iniziato già nel vigore del precedente codice, con la conseguente limitazione al sesto grado per quanto si riferiva agli effetti successori della parentela; processo che ha sancito la trasformazione dei legami familiari dal modello patriarcale al modello nucleare<sup>28</sup>, tanto da far ipotizzare una possibile contrapposizione tra famiglia parentale e famiglia circoscritta ai coniugi ed ai figli, nella quale potrebbe sembrare che gli interessi dei parenti abbiano ormai perduto rilevanza<sup>29</sup>.

---

<sup>22</sup> V. quanto accuratamente riferito da D. BARILLARO, *op. cit.*, p. 444.

<sup>23</sup> Cfr. ancora D. BARILLARO, *op. loc. cit.*

<sup>24</sup> Così S. CICCARELLO, voce *Parentela (dir. civ.)*, cit., p. 658, specifica che, tra persone viventi, il vincolo in linea retta non è in pratica possibile oltre il quarto grado (trisavolo), come già rilevato nel vigore della originaria formulazione del codice del 1865, a maggior ragione, per il decimo grado. Cfr. *supra*, nota 18.

<sup>25</sup> V. G. SALITO, *op. cit.*, p. 11.

<sup>26</sup> Cfr. M. DOGLIOTTI, voce *Famiglia (dimensioni della)*, cit., p. 178.

<sup>27</sup> V. ancora G. SALITO, *op. loc. cit.*

<sup>28</sup> Cfr. in tal senso M. DOGLIOTTI, *op. loc. cit.* Segnala il progressivo restringimento del gruppo familiare anche E. GUERINONI, *La parentela e l'affinità*, in G. CASSANO, *op. cit.*, p. 67.

<sup>29</sup> Sul declino di importanza del "grande gruppo familiare (*grand famille*)" che è "anda-

In realtà il vincolo parentale, anche al di là della ristretta visione “nucleare”, mantiene una sua specifica e ben considerevole valenza, non soltanto nei tradizionali ambiti di rilevanza, previsti dal codice civile, e specificamente in materia successoria, ma anche per altri diversi e vari aspetti rinvenibili nei codici di rito, nel codice penale e nella legislazione speciale.

### 3. La nuova formulazione dell'art. 74 c.c.

La definizione della parentela dettata dall'art. 74 c.c. è stata modificata dalla legge del 10 dicembre 2012 che, pur intitolata alla previsione di disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali, ha inciso in maniera rilevante sull'intera materia familiare<sup>30</sup>.

La nozione di parentela che si ricava dalla novella del 2012 supera ogni distinzione (e discriminazione) derivante dalla diversa origine e configurazione del rapporto di filiazione, che, privata di qualunque aggettivo, costituisce il fulcro dell'intera nuova normativa.

In particolare, l'art. 74 novellato, pur lasciando immutata, in linea generale, la nozione di parentela, conferma la sussistenza del vincolo indipendentemente dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio o fuori di esso, nonché in presenza di filiazione adottiva, escludendo peraltro espressamente, all'ultimo comma, l'adozione di maggiorenni come fonte del rapporto di parentela. Con la modifica dell'art. 74 si scrive così la parola fine alle dispute dottrinali che avevano riguardato l'efficacia estensiva (o meno) del riconoscimento del figlio, in relazione alla costituzione di un rapporto di parentela nei confronti del familiare del genitore, autore, appunto, del riconoscimento. Parimenti rilevante, in questo senso, la modifica dell'art. 258 c.c., che espressamente afferma l'efficacia estensiva del riconoscimento alla cerchia familiare del genitore che lo abbia effettuato.

Già la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva attuato la parificazione tra figli *naturali* (non più *illegittimi*) e *legittimi*; tuttavia la differente struttura normativa della filiazione, sulla quale la stessa non aveva inciso, determinava una differente efficacia del vincolo di parentela, in dipendenza dalla sua diversa origine, nell'ambito, o meno, di un rapporto matrimoniale. Infatti, benché la definizione di parentela si basasse comunque su un vincolo di sangue, in un caso automaticamente rilevante perché affiancato dal cri-

---

to progressivamente perdendo la sua tradizionale coesione anche in corrispondenza alla perdita di comuni interessi economici” cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, Milano, 2017, p. 4.

<sup>30</sup>Il riferimento è alla legge n. 219 del 2012, *Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali*, e al relativo decreto attuativo 28 dicembre 2013, n. 154.

sma del matrimonio, nell'altro dotato di valenza giuridica a seguito del riconoscimento e della dichiarazione di filiazione<sup>31</sup>, era opinione maggioritaria, basata sul coordinamento con la norma prevista in tema di riconoscimento, che la parentela c.d. naturale fosse priva di forza espansiva al di là dei soggetti tra i quali intercorresse il vincolo immediato di sangue.

La questione, com'è noto, era molto dibattuta in dottrina. La mancanza di una specificazione in merito alla rilevanza della parentela naturale (al di fuori del primo grado, *ex art.* 258 c.c.), rinvenibile nell'art. 74 previgente, il tenore del quale non chiariva se i rapporti di filiazione "da cui dipende il vincolo di parentela debbano essere tutti di filiazione legittima o se invece possa avere rilevanza anche la filiazione naturale riconosciuta o giudizialmente dichiarata, ed eventualmente anche quella non riconoscibile (o comunque non riconosciuta)"<sup>32</sup>; nonché l'assenza di espresso riferimento, in altre norme che pur attribuiscono rilievo alla parentela, al vincolo nato al di fuori di un rapporto matrimoniale, sembravano avvalorare la fondatezza della tesi tradizionale, più restrittiva<sup>33</sup>.

In altri termini, poiché, in alcune specifiche ipotesi, le norme prevedevano espressamente il riferimento anche ai parenti naturali (es. artt. 433, 536, 537 e 566 c.c.) si desumeva, *a contrario*, l'irrilevanza della parentela naturale, al di fuori del primo grado, nei casi in cui la legge non la considerasse, per disposizione espressa, compresa nell'ambito di applicazione della stessa norma<sup>34</sup>. Questa impostazione era stata oggetto di riflessioni critiche alla

---

<sup>31</sup> In alcune parole di commento al codice civile del 1942 in tema di parentela sembra quasi desumersi un disconoscimento di valore allo *ius sanguinis* come fatto generatore del vincolo di parentela, "che ha origine unicamente dalla generazione effettuata in costanza di matrimonio e costituisce la parentela legittima": così G. GALENO, *op. cit.*, p. 390. Secondo altra interpretazione l'originaria formulazione dell'art. 74, limitandosi ad una mera definizione, lasciava incerto l'ambito della nozione, poiché "non è dato desumere se il rapporto di parentela giuridicamente rilevante sia quello che discende dalla generazione in costanza di matrimonio ovvero si estenda ai vincoli di sangue che nascono da unioni non coniugali": in questo senso si veda D. BARILLARO, *op. cit.*, p. 441.

<sup>32</sup> Le parole riportate sono di G. CATTANEO, *La parentela e l'affinità*, in *Il diritto di famiglia, Trattato*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, vol. I, Torino, 2007, p. 45.

<sup>33</sup> V., tra altri, F. SANTORO PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, p. 30 ss.; M. DOGLIOTTI, voce *Famiglia (dimensioni della)*, *cit.*, p. 177, il quale precisava espressamente che "al di là di alcune eccezioni ad es. in materia di impedimenti matrimoniali e nel diritto successorio, il principio per cui l'art. 258 c.c. significa che, a differenza della filiazione legittima, in quella naturale non si costituisce alcun rapporto tra il figlio riconosciuto e i parenti del genitore, pare doversi riconfermare". Aderiva alla tesi restrittiva, quanto meno *de jure condito*, altresì G. DI ROSA, *op. cit.*, p. 9.

<sup>34</sup> La parentela naturale era peraltro ritenuta rilevante anche oltre il primo grado in materia di impedimenti al matrimonio "in quanto il divieto dell'incesto veniva posto in relazione non con un vincolo civile, ma con la mera consanguineità, intesa in senso biologico": cfr. G. CATTANEO, *La parentela e l'affinità*, *cit.*, p. 47.

luce, in particolare, delle norme costituzionali, soprattutto all'indomani della riforma del diritto di famiglia, che aveva adeguato molte norme del codice al comune sentire di una sostanziale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali e, quindi, tra parentela legittima e parentela naturale<sup>35</sup>.

Una corrente dottrinale<sup>36</sup>, seguita solo sporadicamente e riduttivamente dalla giurisprudenza, peraltro oscillante sul punto<sup>37</sup>, prendeva le mosse da

<sup>35</sup> Cfr. S. CICCARELLO, *Parentela e affinità*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, Torino, 2010, p. 30.

<sup>36</sup> Contestava la pretesa esistenza di un principio generale di irrilevanza della parentela naturale, tra altri, G. FERRANDO, *Il rapporto di filiazione naturale*, in *Il diritto di famiglia*, *Trattato*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, cit., vol. III, p. 97 ss.

<sup>37</sup> Il cammino della giurisprudenza, specificamente costituzionale, in riferimento alla rilevanza della parentela naturale è stato, com'è noto, assai accidentato. Infatti, ad una prima pronuncia della Corte Costituzionale del 1969, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 577 c.c., nella parte in cui escludevano dalla rappresentazione i figli naturali del figlio o fratello del *de cuius* che non avesse avuto coniuge o discendenti legittimi, così riconoscendo rilevanza alla parentela naturale (Corte Cost. 14 aprile 1969, n. 79, in *Giur. it.*, 1969, I, c. 1219) ha fatto seguito una pronuncia di segno opposto, in relazione al diritto di succedere dei fratelli e sorelle naturali, basata sulla considerazione della portata non estensiva dell'art. 30 Cost., limitato ai rapporti tra genitore e figlio (v. Corte Cost. 12 maggio 1977, n. 76, in *Foro it.*, 1977, I, c. 1346). Pronuncia, peraltro, dopo poco contraddetta dalla sentenza 4 luglio 1979, n. 55 (si veda in *Giur. it.*, 1979, I, 1, c. 1589 e in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 1122 con nota di G. FERRANDO, *La successione tra fratelli naturali ancora all'esame della Corte Costituzionale*; in *L.N.L.C.C.*, 1980, p. 181, con nota di L. MENGONI, *Successione legittima dei fratelli naturali*; in *Foro it.*, 1979, I, 1, c. 1941 e *ivi*, 1980, I, 1, c. 908, con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte Costituzionale estende il rapporto di parentela naturale*; in *Dir. fam. e pers.*, 1979, p. 1043, con nota di A. SCALISI, "Principio di parità" e *successione tra collaterali*) che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., nella parte in cui escludeva il diritto a succedere tra fratelli e sorelle naturali, in mancanza di altri successibili, e dalla sentenza n. 184 del 1990 (in *L.N.L.C.C.*, 1990, p. 1452 con nota di M. COSTANZA, *Fratelli naturali: successione solo senza il concorso con parenti legittimi*; in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 1133, con nota di E. PEREGO, *La successione tra fratelli naturali dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1990*; in *Rass. dir. civ.*, 1991, p. 422, con nota di F. PROSPERI, *L'incerto incedere della Corte Costituzionale nei confronti della parentela naturale*; in *Foro it.*, 1991, I, c. 3283 e in *Giur. it.*, 1991, I, 1, c. 257), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitori. Tuttavia, in seguito, la Corte Costituzionale ha ripetutamente negato rilevanza giuridica alla parentela naturale, ribadendo l'interpretazione restrittiva della portata dell'art. 30 Cost. e giustificando le precedenti pronunce, apparentemente di segno opposto, come introduzione di una nuova categoria di successibili, ma senza che questo potesse dare adito ad un principio generale di estensione della portata della parentela naturale (cfr. in questo senso Corte Cost. 7 novembre 1994, n. 377, in *Fam. e dir.*, 1995, p. 6, con nota di A. FIGONE, *La Corte Costituzionale interviene ancora sulla chiamata alla successione dei fratelli naturali* e in *Il Corr. giur.*, 1995, p. 112, con nota di F. FELICETTI, *Fratelli e sorelle naturali*; e Corte Cost. 23 novembre 2000, n. 532, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 591, con nota di C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua*; in *Fam. e dir.*, 2001, p. 361, con nota di G. FERRANDO, *Principio di uguaglianza, parentela natu-*

una diversa interpretazione del disposto dell'art. 258 c.c., norma alla quale, tra l'altro, la riforma del 1975 aveva aggiunto l'inciso, assai rilevante, "salvo i casi previsti dalla legge".

La possibilità, consentita dall'eccezione normativamente prevista, di un'efficacia espansiva del riconoscimento, confermava infatti come l'esistenza di un titolo attributivo di filiazione, anche solo naturale, fosse produttivo di effetti<sup>38</sup>. La limitazione di tali effetti con riferimento al solo genitore che avesse provveduto al riconoscimento doveva altresì essere interpretata nel senso di escludere ogni rilevanza nei confronti dell'altro genitore e non, piuttosto, nei confronti dei parenti del primo<sup>39</sup>. Secondo questa impostazione, anche la riforma del diritto di famiglia avrebbe avvalorato la correttezza della convinzione della intervenuta equiparazione tra parentela legittima e parentela naturale, quanto meno confinando il problema della "parentela naturale" soltanto nei confronti dei collaterali<sup>40</sup>, in ossequio al principio costituzionale di non discriminazione tra figli legittimi e figli naturali<sup>41</sup>.

L'istituto della parentela veniva in sostanza progressivamente "sganciato", in via interpretativa, dal matrimonio come suo fondamento, e si preci-

---

*rale e successione*; in *Famiglia*, 2001, p. 498, con nota di M. DELLACASA, *La vocazione a succedere dei parenti naturali tra garanzie costituzionali e normativa codicistica*, e in *Il Corr. giur.*, 2001, p. 1034, con nota di E. GUERINONI, *La Corte costituzionale ancora sulla successione legittima dei parenti naturali*). Riflette sullo sviluppo del principio di uguaglianza tra parenti legittimi e naturali G. FERRANDO, *La successione tra parenti naturali: un problema aperto*, in *Famiglia*, 2002, p. 313 ss.; in merito si veda anche, tra altri, più recentemente, A. MORACE PINELLI, *Il problema della rilevanza giuridica della cd. parentela naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, I, p. 345 ss. Nello stesso solco, si era espressa nel senso della impossibilità di includere tra i successibili *ex lege* i parenti naturali in linea collaterale di quinto grado anche la Corte di Cassazione (V. Cass. Civ., sez. II, 10 settembre 2007, n. 19011, in *Giust. civ.*, 2008, p. 2477), specificamente affermando che una rilevanza giuridica alla parentela come istituto comprensivo di tutte le persone che discendono dallo stesso stipite, sufficiente ad attribuire la qualità di successibile *ex lege*, avrebbe potuto essere soltanto l'effetto di una normativa *ad hoc*, fortemente auspicata nell'esauriente commento di A. RENDA, *Le incerte sorti della parentela naturale tra resistenze giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Fam. pers. e succ.*, 2008, p. 21 ss.

<sup>38</sup> V. in proposito le interessanti riflessioni di G.W. ROMAGNO, *Dalla filiazione naturale alla parentela naturale. Alcune riflessioni sull'art. 74 c.c.*, in *Giust. civ.*, 2015, II, p. 317.

<sup>39</sup> V. F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. II, Milano, 1965, p. 185. Per un'interpretazione restrittiva del dettato dell'art. 258 c.c., in relazione alla limitazione di effetti solo nei confronti dell'altro genitore, autorevolmente, C.M. BIANCA, *Diritto civile, Famiglia e successioni*, Milano, 2005, p. 21.

<sup>40</sup> Osservava in proposito G. SALITO, *op. cit.*, p. 19 come "alla luce dei principi costituzionali nonché da una lettura complessiva del sistema e degli artt. 148, 433, 467, 468, 737, 738 c.c., in particolare, anche coloro i quali appaiono propensi a circoscrivere gli effetti del riconoscimento al solo rapporto genitore-figlio, sono poi costretti ad ammettere una eccezionale rilevanza della parentela naturale nelle ipotesi predeterminate dal legislatore".

<sup>41</sup> V. ancora C.M. BIANCA, *op. loc. ult. cit.* e G. FERRANDO, *La filiazione naturale*, in *Trattato Rescigno*, vol. IV, Torino, 1997, p. 122 ss.

sava espressamente come dall'art. 74 e dall'art. 258 c.c. non fosse desumibile "un principio generale che escluda la rilevanza della parentela naturale"<sup>42</sup>.

L'attuale formulazione dell'art. 74, accompagnata dalla modifica della predetta norma in tema di riconoscimento<sup>43</sup>, pone fine ad ogni incertezza interpretativa in merito alla configurabilità della parentela naturale, statuendo – espressamente e inequivocabilmente – l'irrilevanza, ai fini della sussistenza del rapporto di parentela, della costituzione della filiazione nell'ambito di una famiglia fondata sul matrimonio. Con la ulteriore e conseguente affermazione della totale equiparazione, in riferimento agli effetti, del vincolo parentale, indipendentemente dal fatto che lo stesso tragga origine, o meno, dalla procreazione in costanza di coniugio<sup>44</sup>: il nuovo art. 74 c.c. "costituisce il punto di arrivo di un lungo cammino verso il superamento di ogni discriminazione tra figli e costituisce uno dei punti maggiormente qualificanti e condivisibili della riforma della filiazione"<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Così G. FERRANDO, *Il rapporto di filiazione naturale*, in *Il diritto di famiglia, Trattato*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, cit., vol. III, p. 133. Poneva in luce come anche la Corte europea dei diritti dell'uomo mostrasse apertura nei confronti della rilevanza della parentela naturale, sulla base della considerazione che l'art. 8 CEDU contiene una nozione di famiglia che va oltre la famiglia nucleare, "per comprendere i rapporti tra i prossimi parenti, legittimi e naturali, i quali esercitano un ruolo considerevole nella vita affettiva della persona" F. RUSCELLO, *La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria*, in *Famiglia*, 2001, p. 704.

<sup>43</sup> L'attuale art. 258 c.c. così recita: "Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso".

<sup>44</sup> Cfr. in proposito, tra altri, M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente L. n. 219 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, p. 205 ss.; e *L'unicità dello stato di figlio*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, p. 3 ss.; V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. e dir.*, 2013, p. 228 ss.; A. DEL GIUDICE, *La filiazione prima e dopo la riforma*, in *Dir. fam. e pers.*, 2014, p. 337 ss.; A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 30 ss.; U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega*, (*I parte*), in *Il Corr. giur.*, 2014, p. 540 ss.; M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, p. 9, il quale sottolinea come "il matrimonio non si configuri più quale presupposto per dar vita a relazioni *legalmente* familiari, dato che esse sorgono ormai indipendentemente dalla sussistenza del vincolo", ponendo in luce la differenza di prospettiva che è stata seguita nel parificare il rapporto genitore-figlio, invero pressoché uniformato già in sede di riforma del 1975, rispetto a quella che colloca il figlio nell'ambito più ampio delle relazioni parentali del genitore, che è quanto ha attuato la legge del 2012.

<sup>45</sup> Le parole riportate sono di M. VELLETTI, *La parentela a seguito della riforma (art. 74 c.c., come modificato dall'art. 1, comma 1 della L. n. 219/2012)*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., p. 179. Rileva come la novella rappresenti il punto di arrivo di un lungo lavoro ermeneutico svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza all'indomani della riforma del diritto di famiglia, teso ad eliminare ogni residua differenza tra i figli nati dentro e fuori il matrimonio M. LUPO, *La parentela e i suoi effetti*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, cit., vol. I, p. 48, secondo la quale l'art. 74 c.c. rappresenta "una grande conquista di civiltà": così *op. ult. cit.*, p. 51. V. altresì, sul punto, le diffuse considerazioni di R. CAMPIONE, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, III ed., Milano, 2015, sub art. 74, p. 281 ss. Evidenzia il ruolo centrale che la norma dell'art. 74 riveste nell'ambito della nuova disciplina della filiazione, pur rilevando criticamente come sarebbe stato pre-



La legge del 2012 rappresenta, sotto questo aspetto, il superamento di un quadro fortemente problematico e foriero di discriminazioni, in palese contrasto con l'evoluzione sociale e culturale che gli autori più sensibili avevano colto da tempo, anche in virtù degli impulsi derivanti dalle fonti e dalla giurisprudenza sovranazionali<sup>46</sup>: il legame parentale sorge senza una connessione con la famiglia e il matrimonio<sup>47</sup>, come logica conseguenza dello "sganciamento della posizione del figlio dalle sorti della famiglia e la valorizzazione del figlio quale persona"<sup>48</sup>.

---

feribile evitare la precisazione "sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso" che, senza nulla aggiungere alla lapidaria definizione iniziale, "tradisce la sopravvivenza di scorie concettuali riconducibili alla superata concezione che attribuiva rilevanza al matrimonio per individuare diversi tipi di filiazione" S. PATTI, *Riflessioni conclusive*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., p. 1212. Ritiene che la specificazione posta a completamento della formulazione originaria dell'art. 74 c.c. appaia avere "quantomeno con riguardo alla filiazione naturale, una valenza essenzialmente confermativa" A. LA SPINA, *Unicità dello status filiationis e adozioni*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 805.

<sup>46</sup> Cfr. M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela*, in *L.N.G.C.C.*, 2013, 3, p. 447. Poneva in luce come la pretesa irrilevanza della parentela naturale potesse risultare in contrasto con i principi derivanti dalle fonti sovranazionali A. MORACE PINELLI, *op. cit.*, p. 355 ss. Non è un caso che analogo cammino verso la totale abolizione di ogni discriminazione tra figli legittimi e naturali sia stato seguito, seppure in tempi e con modalità diverse, anche in altri ordinamenti: in Francia, se la legge n. 1135 del 2001 ha determinato il venir meno, in ambito successorio, di ogni disegualianza tra figli legittimi e naturali, è soltanto con l'*ordonnance* del 4 luglio del 2005, e con la legge 16 gennaio 2009, n. 61 che si è verificata la soppressione di ogni riferimento alle diverse categorie di figli; allo stesso modo in Germania, con tempi diversi tra la *RFT* e la *DDR*, il *BGB* ha ormai cancellato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali, con la legge del 25 settembre 1997, entrata in vigore il 1° luglio 1998. V. diffusamente, in merito, A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, Torino, 2015, p. 333 ss. L'Autore segnala come l'assimilazione della filiazione naturale alla legittima, quanto ai diritti successorii, sia stata desunta dal combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in particolare, alla luce dell'interpretazione che ne è stata fornita dalla Corte di Strasburgo, a margine della definizione di alcune controversie.

<sup>47</sup> In questo senso, a commento del disegno di legge delega sulla filiazione, cfr. E. DAL PRATO, *Matrimonio, famiglia, parentela: prospettive di inizio secolo*, in *Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo*, Torino, 2009, p. 235, il quale seguiva, nell'interpretazione della disciplina previgente, la soluzione più restrittiva. Ritiene che le innovazioni introdotte dalla riforma della filiazione, anche in considerazione della crescente diffusione della pluralità di modelli familiari diversi da quello della famiglia matrimoniale unita, abbiano perseguito lo scopo di "garantire il pieno inserimento del figlio nelle reti di parentela di entrambi i genitori a prescindere dalla circostanza che questi ultimi siano coniugati", così compensando l'instabilità della relazione di coppia con il rafforzamento dei legami su cui si fonda la famiglia in senso esteso E. AL MUREDEN, in *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Lo status di figlio*, a cura di P. Rescigno, in *Giur. it.*, 2014, p. 1269.

<sup>48</sup> Le parole riportate sono di M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente L. n. 219 del 2012*, cit., p. 209. Già prima della riforma del 2012 era stato acutamente posto in luce come diversi fattori avessero contribuito a marcare la linea di separazione tra filiazione e matrimonio, "la pressoché completa equiparazione, sul piano del

La affermata indifferenza del legame parentale dall'esistenza di un vincolo matrimoniale non comporta tuttavia, come è stato rilevato, che ci sia totale coincidenza tra procreazione e vincolo di parentela. Se è vero, infatti, che la definizione dell'art. 74 c.c. postula il riferimento alla filiazione in quanto tale, è altrettanto corretta l'affermazione che la semplice derivazione biologica comporta effetti solo a seguito del suo accertamento, che viene così a rappresentare l'elemento propagatore, appunto, degli effetti della filiazione verso l'autore e verso i suoi parenti. Ciò peraltro non esclude che, per diversi determinati profili, la legge possa attribuire rilevanza alla mera discendenza genetica: così, ad esempio, in tema di impedimenti matrimoniali o, nell'ambito dell'adozione, con riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore<sup>49</sup>, la cui pre-

---

trattamento giuridico, tra figli legittimi e naturali, l'estesa ammissibilità del riconoscimento dei figli c.d. adulterini, la sensibile attenuazione dei limiti della ricerca della paternità e maternità naturali, e, in definitiva, un più deciso favore per il principio di verità nei rapporti di filiazione, a fronte della certezza e stabilità degli *status*": così M. MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. II, *Filiazione*, Milano, 2002, p. 3, la quale rilevava altresì come questa evoluzione rappresentasse una tendenza comune nei Paesi dell'intera area continentale europea. Parlava di "divergenza" fra matrimonio e filiazione nel diritto riformato, all'indomani della riforma del 1975, G. CIAN, *op. cit.*, p. 74. Osserva che con la perentoria affermazione della unicità di *status*, la legge del 2012 "acquisisce oggi un traguardo che svincola il concetto giuridico di filiazione da ogni necessaria connessione ad un profilo di concepimento connesso al fatto della nascita" N. LIPARI, *op. cit.*, p. 110. Rileva come la riforma della filiazione, eliminando dall'istituto ogni discriminazione legata alla nascita nel o fuori del matrimonio, con l'affermazione della unitarietà dello *status* di figlio, cancella la secolare distinzione tra figli legittimi e naturali e realizza novità di grande importanza, non mancando peraltro di esprimere qualche riserva circa lo stile ed il rigore delle formule, anche in riferimento alla stessa utilizzazione del concetto di *status* P. RESCIGNO, *La filiazione "riformata": l'unicità dello status*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1261. Segnala come la legge sulla filiazione del 2012 rappresenti un esempio di sopravvivenza dello *status* come tecnica di disciplina F. CAGGIA, *Capire il diritto di famiglia attraverso le sue fasi*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1572 ss.

<sup>49</sup>V. ancora G.W. ROMAGNO, *op. cit.*, p. 320. Nello stesso senso M. DOSSETTI, *Lo status di figlio e le azioni di stato: alcune novità, molti interrogativi*, in *Lo status di figlio*, a cura di P. Rescigno, cit., p. 1283, che, in relazione alla unificazione dello stato di figlio, osserva che perché il principio sia operante, è comunque necessaria la sussistenza del presupposto dell'accertamento dello stato di filiazione, ossia dello *status* in senso formale. Parimenti M. SESTA, *op. cit.*, p. 18, segnala come anche dopo la riforma del 2012 la formazione di un titolo sia sempre necessaria perché possa propriamente parlarsi di stato di filiazione. Sottolinea l'imprescindibilità, per l'esistenza dello *status filiationis* – per effetto del quale il figlio assume diritti e doveri anche nei riguardi della famiglia del genitore, sintetizzabili attraverso il riferimento alla parentela – e per la sua opponibilità *erga omnes*, dell'iscrizione nei registri dello stato civile della dichiarazione di nascita e del riconoscimento o l'annotazione della sentenza che accerta la filiazione S. STEFANELLI, *Caratteri e funzioni dello stato*, in A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *Le persone e la famiglia*, vol. 4, *La filiazione e i minori*, *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2015, p. 58. Critica sotto questo profilo la scelta del legislatore della riforma della filiazione M. LUPO, *op. cit.*, p. 78, osservando come la stessa "abbia mancato l'occasione di disciplinare la condizione dei

senza è ostativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità *ex art.* 11 della legge n. 184 del 1983.

In conclusione, come è stato specificamente rilevato<sup>50</sup>, per un verso la nozione giuridica di parentela ha un ambito più ristretto di quello di consanguineità biologica, nelle ipotesi di filiazione non riconosciuta o non giudizialmente dichiarata<sup>51</sup>, per altro verso la relazione di parentela può anche prescindere dal rapporto biologico genitoriale<sup>52</sup>, come avviene nel caso di procreazione derivante da inseminazione artificiale eterologa nonché in ipotesi di adozione<sup>53</sup>.

Il vincolo che scaturisce da quest'ultima è stato tradizionalmente indicato come parentela *civile*, così accentuandone l'elemento fondante, rappresentato da un atto volontario, indipendente dalla consanguineità<sup>54</sup>. A que-

---

figli non riconoscibili o, per meglio dire, non riconosciuti, rispetto ai quali non sorge un vincolo giuridico di parentela con le famiglie dei genitori di sangue”.

<sup>50</sup> A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 31.

<sup>51</sup> Il legislatore del 2012, a tal proposito, ha riformulato l'art. 251 c.c. “rimuovendo un'odiosa discriminazione che portava a discriminare il figlio solo in ragione delle colpe dei genitori” (così M. BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 213) ed ha previsto che il riconoscimento debba passare attraverso il vaglio del giudice al fine di evitare che si risolva in un pregiudizio per il minore. Sotto questo profilo alcuni Autori hanno rilevato come l'intervento del legislatore, auspicato fin dalla sentenza n. 494 del 2002 della Corte Costituzionale, e non più rinviabile, dopo che la Corte Costituzionale aveva reso ammissibile la dichiarazione giudiziale anche nel caso di nascita da parenti stretti (v. G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione: profili sostanziali*, in *Il Corr. giur.*, 2013, 4, p. 531) non sia apparso risolutivo, in quanto non ha reso più agevole, per il figlio concepito nell'ambito familiare, l'acquisto dello *status filiationis*: in questo senso A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 162. Al riguardo, con analitica e accurata analisi delle norme del codice oggetto di modifica e di quelle, al contrario, invariate, rileva M. SESTA, *op. cit.*, che “non esistono più figli in assoluto non riconoscibili”. In merito si veda altresì T. AULETTA, *La filiazione derivante da incesto*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., p. 231 ss.

<sup>52</sup> Osserva L. ROSSI CARLEO, in *La famiglia dei figli*, in *Lo status di figlio*, a cura di P. Rescigno, cit., p. 1265, come il rapporto di filiazione, che determina lo *status* unitario, “può sorgere attraverso modalità di costituzione diverse, le quali non hanno fonte esclusivamente nel fatto naturale della procreazione (la c.d. filiazione biologica) potendo identificarsi il genitore anche in ipotesi di filiazione senza procreazione”.

<sup>53</sup> V. in proposito G. SALITO, *op. cit.*, p. 14. Sui rapporti tra la “genitorialità giuridica” e la “genitorialità genetica”, già prima dell'emanazione della legge n. 40 del 2004, cfr. F.D. BUSNELLI, *Procreazione artificiale e filiazione adottiva*, in *Famiglia*, 2003, p. 1 ss. Parla della parentela come legame che unisce il nato a più soggetti, di natura mediata, “in quanto conseguenza di quello accertato verso il genitore e, quindi, del legame giuridicamente rilevante già esistente tra il genitore stesso e il titolare del rapporto con il nato”, che si instaura verso il genitore a seguito dell'accertamento della discendenza diretta o del riconoscimento della genitorialità sociale nei casi previsti dalla legge A. SASSI, *Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, p. 612.

<sup>54</sup> Si legge in G. GALENO, *op. cit.*, p. 391 che “in realtà non è esatto parlare di parentela,

sto proposito è opportuno, seppur in sintesi, prendere in considerazione l'evoluzione dell'istituto dell'adozione, che – prevista nel codice del 1865 solo con riferimento ai maggiori di età e frutto di un atto di autonomia negoziale – nel codice del 1942, benché estesa anche ai minori, conservava comunque la logica tradizionale dell'istituto stesso, proiettato in funzione successoria<sup>55</sup>.

L'art. 300 c.c., ripetendo quando disposto dall'art. 212 del codice del 1865, esclude che si instauri alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, confinando detto rapporto, risultante dall'adozione, nei limiti delle due figure di adottante e adottato.

Soltanto con l'adozione speciale, introdotta accanto all'adozione tradizionale ad opera dell'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431<sup>56</sup>, si è esteso l'ambito di riferimento del vincolo oltre il rapporto bilaterale adottante – adottato, in quanto l'art. 314/26 c.c., escludendo l'instaurazione di rapporti di parentela solo con i parenti collaterali degli adottanti riconosceva, quanto meno *a contrario*, l'esistenza di rapporti di parentela con i parenti in linea retta<sup>57</sup>.

Successivamente, l'art. 27 della legge n. 184 del 1983, nel sancire l'identificazione dello *status* di figlio adottivo con quello di figlio legittimo, ha determinato l'inserimento dell'adottato nella famiglia degli adottanti in modo pieno e comprensivo “dei rapporti tanto con gli ascendenti quanto con i collaterali della coppia genitoriale”<sup>58</sup> ed il venir meno di ogni differenza tra prole legittima per nascita e per adozione, ivi compresa, per quanto si riferisce alla parentela, l'esclusione del rapporto con i collaterali degli adottanti<sup>59</sup>.

perché la parentela si basa sulla consanguineità, mentre l'adozione, derivando dalla volontà può imitarla ma non identificarsi con essa”.

<sup>55</sup> Per una ricostruzione dell'interpretazione dell'istituto dell'adozione, anche con riferimento alle differenti correnti dottrinali ed alle aperture della giurisprudenza, all'indomani del codice del 1942, cfr. L. CAMPAGNA, *op. cit.*, p. 14 ss. Per un'ampia analisi storica dell'evoluzione della normativa in tema si veda, tra altri, L. LENTI, *Introduzione. Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, cit., vol. II, 2002, p. 575 ss.

<sup>56</sup> La legge n. 431 del 1967 aveva inserito al Titolo VIII del Libro I del codice civile il Capo III, *Dell'adozione speciale*, poi successivamente abrogato ex art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

<sup>57</sup> V. R. PERCHINUNNO, *op. cit.*, che parla di riconoscimento “implicito” di una parentela in linea retta anche oltre il rapporto tra adottante e adottato, argomentando ex art. 314/26 c.c. ante legge n. 184 del 1983; rileva come la precedente adozione speciale “attribuiva all'adottato uno *status* analogo a quello del figlio legittimo, ma meno ampio, in quanto creava rapporti di parentela solo con i parenti in linea retta e non con quelli in linea collaterale” A. GIUSTI, *L'adozione dei minori di età* in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, cit., vol. IV, *La filiazione e l'adozione*, Torino, 2016, p. 3890.

<sup>58</sup> Cfr. A. GIUSTI, in *Il diritto di famiglia, Trattato*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, cit., vol. III, *Filiazione e adozione*, p. 454, con ampi riferimenti dottrinali.

<sup>59</sup> V. M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori*, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2002, p. 636, il quale, oltre a ri-

Rispetto alla disciplina introdotta con la legge del 1983 la nuova formulazione dell'art. 74 non sembra apportare alcuna ulteriore modifica, in relazione alla configurazione del rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia degli adottanti, con i membri della quale tale rapporto si instaura allo stesso modo che con i figli per derivazione biologica<sup>60</sup>.

#### *4. Il problematico riferimento all'adozione dei maggiorenni*

Un delicato problema interpretativo si pone con riferimento al secondo periodo dell'art. 74 c.c., nel cui testo novellato si prevede espressamente che "il vincolo di parentela non sorge nei casi di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 c.c. e seguenti"<sup>61</sup>. La questione, posta immediatamente in luce sin dai primi commenti alla legge<sup>62</sup>, attiene alla necessità di considerare, o meno, le adozioni in casi particolari *ex art. 44* della legge n. 183 del 1984 incluse tra le ipotesi di adozione che danno vita ad un vincolo di parentela tra il minore adottato e la famiglia dell'adottante.

Il problema non è di facile soluzione, anche in considerazione del ruolo che l'adozione in casi particolari ha progressivamente assunto nella realtà sociale, ruolo che molto probabilmente non era quello immaginato dal legislatore del 1983<sup>63</sup>.

Ben lungi, infatti dal rivestire un carattere residuale, l'adozione di minori *ex art. 44* non rappresenta un fatto particolare, ma anzi costituisce circa un terzo di tutte le adozioni pronunciate in Italia<sup>64</sup>, e non ha, sotto il profilo funzionale, alcuna similitudine con l'adozione di maggiorenni, espressamente esclusa dall'art. 74 novellato come fonte di vincolo di parentela: mentre quest'ultima ha carattere "patrimoniale", la prima si configura come un'adozione di tipo prettamente "familiare"<sup>65</sup>, diversa tuttavia, nei presupposti, dal-

---

portare i rilievi critici sulla normativa previgente, affronta anche il problema che scaturisce dalla successione di leggi; tra altri, all'indomani dell'emanazione della legge n. 184 del 1983, cfr. A. e M. FINOCCHIARO, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento*, Milano, 1984, p. 314.

<sup>60</sup> Osserva come la scelta del legislatore del 2012 sia pienamente condivisibile in quanto ha "riaffermato" il principio già vigente, in una norma del codice civile, con una rilevante valenza "culturale", poiché sottolinea ed evidenzia l'unicità dello stato di figlio anche qualora il vincolo giuridico discenda dall'adozione legittimante M. VELLETTI, *op. cit.*, p. 448.

<sup>61</sup> G. W. ROMAGNO, *op. cit.*, p. 320, ritiene criticabile la scelta del legislatore che con la formulazione letterale del nuovo art. 74 c.c. determina il problema interpretativo riferito nel testo.

<sup>62</sup> Dà conto delle diverse soluzioni proposte dalla dottrina P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Fam. e dir.*, 2013, p. 838 ss.

<sup>63</sup> Cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 840.

<sup>64</sup> Rileva questo dato, riportato nel testo, A.G. PARISI, *op. cit.*, p. 59.

<sup>65</sup> In questo senso si esprime G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione: profili so-*

l'adozione alla quale si riferisce l'art. 27 della legge del 1983. Da questi differenti presupposti la legge n. 184 fa discendere anche differenti effetti, laddove l'art. 55 espressamente rinvia all'adozione del maggiorenne, con ciò assimilando le due ipotesi, sia in relazione ai rapporti tra l'adottato e l'adottante, sia in relazione ai rapporti tra l'adottato e la sua famiglia di origine.

Il legislatore del 2012, nella nuova formulazione dell'art. 74, non fa alcun cenno all'adozione in casi particolari. Al silenzio può essere attribuito un duplice opposto significato: l'esclusione del vincolo di parentela è limitata all'adozione di maggiorenni o, al contrario, l'espressa esclusione prevista per questa ipotesi deve ritenersi riferita anche all'adozione in casi particolari, in virtù del rinvio operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983<sup>66</sup>.

In favore della prima interpretazione si osserva come altrimenti la novella dell'art. 74 risulterebbe, in riferimento al vincolo derivante da parentela, del tutto inutile<sup>67</sup>. Si osserva altresì come si potrebbe ritenere tacitamente abrogato l'art. 55 della legge n. 184 del 1983, anche nell'ottica, auspicata da tempo da autorevole dottrina<sup>68</sup>, di un superamento della parificazione degli

---

*stanziali*, cit., p. 528, riflettendo su aspetti dell'istituto già dalla stessa acutamente ed analiticamente messi in luce in precedenti scritti: cfr., ad es., *L'adozione in casi particolari del figlio naturale del coniuge*, in *Il Corr. giur.*, 2012, p. 91 ss. Rileva, all'indomani delle modifiche apportate alla relativa disciplina con la legge n. 149 del 2001, come l'adozione in casi particolari, pur non essendo priva di lacune e contraddizioni interpretative emergenti da un testo letterale con diverse ambiguità, tuttavia si differenzia nettamente dal modello patrimonialistico dell'adozione ordinaria e si inserisce pienamente nel contesto della legge di riforma del 1983, ispirata ad un'impronta personalistica per la tutela del preminente ed esclusivo interesse del minore G. COLLURA, nell'approfondita analisi svolta in *L'adozione in casi particolari, Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. II, *Filiazione*, cit., p. 733. Per le perplessità suscitate dalla "pericolosa congerie delle *variae figurae* di adozione "particolare" cfr. F.D. BUSNELLI, *Commento all'art. 1 legge 4 maggio 1983, n. 184*, in *Commentario* a cura di C.M. Bianca, F.D. Busnelli, G. Franchi, S. Schipani, in *L.N.L.C.C.*, 1984, p. 6 ss. L'Autore aveva auspicato, prima dell'emanazione della legge del 1983, che la tutela del preminente interesse del minore nell'adozione si realizzasse attraverso il ricorso ad un'unica forma di adozione: così *Adoptio una et plena*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 44 ss.

<sup>66</sup> Ritengono che l'adozione in casi particolari sia esclusa dalla novella dell'art. 74 c.c. come fonte di parentela, tra altri, M. VELLETTI, *op. cit.*, p. 449; M. DOGLIOTTI, *Adozione di minori e stato di abbandono, perché una specificazione?* in *Fam. e dir.*, 2012, p. 749; R. CAMPIONE, *Parentela e consanguineità*, in *Lo status di figlio*, a cura di P. Rescigno, cit., p. 1282.

<sup>67</sup> Osserva come altrimenti la novella dell'art. 74, sul punto sarebbe un mero *flatus vocis*, e non una norma dotata di qualche effettività P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 838. Ritiene che se il legislatore avesse voluto escludere come fonte di parentela l'adozione ex art. 44 lo avrebbe espressamente sancito B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. e dir.*, 2013, p. 292; interpreta il richiamo ai figli adottivi del novellato art. 74 c.c. proprio in relazione agli adottati in casi particolari, alla luce della espressa esclusione della parentela per gli adottati maggior di età M. DOSSETTI, in M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI, *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, p. 19.

<sup>68</sup> Cfr. in proposito, tra altri, F.D. BUSNELLI, *op. ult. cit.*, p. 12; M. BESSONE, G. FERRAN-

effetti tra adozione del maggiorenne e adozione in casi particolari – parificazione del tutto irragionevole soprattutto alla luce della effettiva funzione svolta da quest'ultima – con il pregevole risultato di evitare di dar vita ad una nuova categoria di figli marginali<sup>69</sup>, ovvero quelli vissuti in una famiglia adottiva “con la *deminutio* dell'adozione in casi particolari”.

Orienta, al contrario, verso l'esclusione del vincolo di parentela tra adottato e famiglia dell'adottante il richiamo operato dall'art. 55 della legge sull'adozione, rispetto al quale il legislatore del 2012 non ha apportato alcuna modifica. Questo dato letterale non può essere sottovalutato, anche alla luce di quanto si legge nella Relazione illustrativa alla proposta di decreto legislativo elaborata dalla commissione ministeriale incaricata, laddove si pone l'accento sulla caratteristica di entrambe le due ipotesi di adozione in esame, consistente nel mantenimento dei vincoli con la famiglia di origine. Proprio la mancanza di recisione dei legami con quest'ultima rappresenta forse il maggior ostacolo all'accoglimento della tesi opposta, laddove il minore adottato in casi particolari si troverebbe, in virtù del sorgere del vincolo di parentela anche con la famiglia dell'adottante, collocato in una pluralità di nuclei familiari, con una sorta di doppio *status* di figlio, con inevitabili conseguenze problematiche<sup>70</sup>.

---

do, *Minori e maggiori di età (Adozione dei)*, in *Noviss. Dig. it.*, app. V, Torino, 1984, p. 90; A. GIUSTI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, in *Il diritto di famiglia, Trattato*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, vol. III, cit., p. 540, il quale osserva l'inopportunità della scelta del legislatore del 1983 perché, “anziché prevedere uno strumento alternativo di adozione sarebbe stato sufficiente disporre, nel quadro di un sistema uniforme nel suo elemento essenziale, costituito dall'attribuzione all'adottato dello *status* di figlio legittimo, una disciplina meno rigida per presupposti e condizioni, capace di dare il giusto riconoscimento alla diversità delle situazioni sostanziali presupposte, ma senza prescindere da una tendenziale unitarietà di regolamentazione”.

<sup>69</sup> La eloquente espressione è di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 842.

<sup>70</sup> Pone criticamente in luce queste conseguenze, dando come presupposto che l'adozione in casi particolari sia, alla luce della novella, fonte di vincolo di parentela, come “conseguenza logica inevitabile della declamata unificazione dello stato di figlio” L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *L.N.G.C.C.*, 2013, p. 203. Nello stesso senso, ritiene che “la natura eccezionale della disposizione dell'art. 74 cod. civ., che esclude la creazione del vincolo di parentela solo per l'adozione di persone maggiori di età, la cui disciplina si connota in vista delle peculiari finalità da essa perseguite non sembra consentire la sua applicazione all'adozione in casi particolari” e che l'esclusione del legame parentale per questi minori contrasterebbe con lo stesso principio di unicità dello stato di figlio M. LUPO, *op. cit.*, p. 66. Propendono per la tacita abrogazione dell'art. 55 legge adoz. anche A. GIUSTI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, in *Il diritto di famiglia, Trattato*, diretto da G. Bonilini, cit., vol. IV, p. 3968; A. CAGNAZZO, *La filiazione*, in A. CAGNAZZO, F. PREITE, V. TAGLIAFERRI, *Il nuovo diritto di famiglia. Profili sostanziali, processuali e notarili*, Milano, 2015, p. 11. Contrasta invece questa conclusione M. SESTA, *op. cit.*, p. 14, ritenendo “necessario procedere ad una interpretazione estensiva” del novellato art. 74 c.c., ponendo l'accento sul fatto che sia “incontroverso che la condizione del figlio adottato nei casi

Non è certo agevole la scelta tra l'una e l'altra opzione interpretativa, in particolare in considerazione della condivisibilità dell'orientamento, autorevolmente ed efficacemente sostenuto, volto a privilegiare l'unicità funzionale dell'adozione dei minori<sup>71</sup>, sia o meno in casi particolari. Tuttavia, alla luce dell'interpretazione letterale della norma e del coordinamento con l'art. 55 della legge n. 184 del 1983, non sembra superabile la volontà del legislatore, che emerge dalla Relazione, e che è stata espressamente riferita dal Presidente della Commissione che ha elaborato il testo della legge del 2012<sup>72</sup>.

A questo punto, individuati i soggetti ai quali la novellata formulazione dell'art. 74 consente di attribuire la qualifica di parenti<sup>73</sup>, è possibile procedere ad una analisi degli effetti della parentela, con particolare riferimento alle novità conseguenti alla legge di riforma della filiazione del 2012, prendendo in specifica considerazione le diverse situazioni giuridiche che presuppongono, come titolo costitutivo, proprio l'appartenenza alla cerchia parentale.

---

particolari si differenzi radicalmente da quella del soggetto adottato *ex artt. 6 e ss. l. n. 184/1983*", e "stante la sostanziale identità, quanto agli effetti di cui trattasi, dell'adozione dei maggiorenni e di quella nei casi particolari". Osserva come "il richiamo contenuto nell'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 300 c.c. ha come conseguenza che l'adozione lieve non costituisce un rapporto di parentela tra il minore adottato e la famiglia dell'adottante" e che pertanto "la novella nulla abbia innovato in merito" M. VELLETTI, *La parentela a seguito della riforma*, cit., p. 178. Analizza specificamente tutte le singole ipotesi di adozione in casi particolari, per arrivare alla conclusione che "sotto il profilo assiologico, l'attribuzione all'adozione in casi particolari, nel suo complesso, degli effetti propri della c.d. adozione legittimante non pare essere la scelta più adeguata" A. LA SPINA, *op. cit.*, p. 825, ritenendo una forzatura sostenere l'abrogazione tacita del rinvio operata dall'art. 55 della legge sull'adozione alle norme del codice in tema di adozione di maggiorenni; l'Autrice sottolinea, peraltro, come l'interpretazione che appare più corretta sotto il profilo ermeneutico lascia "ancora in qualche misura inevasa l'istanza di tutela emergente nell'ampio spettro di situazioni in cui si fa ricorso all'adozione in casi particolari nonché all'adozione di maggiori di età".

<sup>71</sup>V. in proposito R. MARICONDA, *L'adozione in casi particolari*, in *Le adozioni nella nuova disciplina, Legge 28 marzo 2001 n. 149*, a cura di G. Autorino, P. Stanzione, Milano, 2001, p. 335. Rilevava peraltro l'Autrice come il carattere residuale dell'adozione in casi particolari legittimasse la produzione di effetti meno pieni. La realtà attuale, come precisato nel testo, non consente più di considerare residuali le ipotesi di adozione in casi particolari; la persistente differenza di effetti rispetto all'adozione c.d. piena non trova quindi sicuramente una fondata giustificazione nella sua stessa (presunta) eccezionalità.

<sup>72</sup>C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 2, precisa che "il vincolo di parentela deve egualmente escludersi quando si tratti di adozione in casi particolari". Più recentemente, si vedano, sul punto, le ulteriori considerazioni dell'Autore in *Diritto Civile*, 2.1, *La famiglia*, cit., p. 16.

<sup>73</sup>Come si è efficacemente rilevato "l'innovazione dell'art. 74 cod. civ. non riguarda la nozione di parentela" ... "quanto piuttosto i soggetti destinatari degli effetti della parentela": così M. LUPO, *op. cit.*, p. 57.



## CAPITOLO II

### IL VINCOLO DI PARENTELA

SOMMARIO: 1. Una premessa di metodo. – 2. Parenti e parentela. La parentela e le sue conseguenze in relazione ai soggetti legati dal vincolo. Effetti *lato sensu* attributivi di diritti rilevanti sul piano prevalentemente patrimoniale. – 3. (*segue*) effetti attributivi di diritti rilevanti sul piano prevalentemente personale. – 4. (*segue*) ... quando la parentela non basta per il riconoscimento di effetti. – 5. (*segue*) effetti attributivi e obbligatori. – 6. (*segue*) effetti processuali: presupposto di legittimazione ad agire in giudizio. – 7. Parenti e tutti gli altri. Il vincolo parentale nel potenziale conflitto con gli interessi generali. – 8. (*segue*) alcuni effetti in ambito tributario. – 9. Parenti e alcuni altri. Il vincolo parentale nel potenziale conflitto con i diritti e le azioni di terzi specificamente individuati.

#### 1. *Una premessa di metodo*

Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce al vincolo di parentela sono così numerosi e rilevanti che non è possibile dar conto di tutti in termini di esaustività.

Dalla parentela derivano, infatti, tutta una serie di conseguenze, di natura personale e patrimoniale, di contenuto positivo o negativo, a beneficio o a carico di un parente nei riguardi di un altro, ovvero di un terzo<sup>1</sup>, ed è importante valutare se questi effetti siano, ed eventualmente in quali termini, esclusivi del vincolo parentale e in quale misura ed entro quali limiti lo stesso assuma rilevanza, nelle singole, differenti ipotesi.

Nella prospettiva di questo lavoro, si è scelto di prendere in specifica considerazione gli effetti che risultano maggiormente significativi, anche – e soprattutto – nell'ottica della possibile selezione di un terreno di confronto tra il rapporto di parentela ed altri legami, espressione di una relazione di coppia, che sono ispirati da un medesimo principio di solidarietà familiare, pur avendo, rispetto alla parentela, una struttura e un fondamento profondamente diversi.

Dopo aver svolto questa indagine "ricognitiva", sarà possibile valutare, conclusivamente, se la parentela costituisca ineluttabile conseguenza della

---

<sup>1</sup> In questo senso si esprime G. SALITO, *Parentela e affinità*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Autorino, P. Stanzione, cit., p. 22.

discendenza e rappresenti una sorta di catena che, per la vita e oltre, tiene (anche loro malgrado) legati coloro che ne fanno parte, oppure se meriti di essere (ri)valutata, anche in ragione del suo carattere di pressoché assoluta stabilità.

Occorre altresì segnalare, in via preliminare, come le norme che presuppongono la appartenenza alla cerchia parentale risultino distribuite in diversi settori e dalla loro ricognizione non emerga una ricostruzione univoca del modo di porsi del relativo vincolo: la parentela determina l'appartenenza ad un gruppo, nell'ambito del quale i soggetti si trovano uniti tra di loro, l'uno contro l'altro, gli uni contro tutti, o contro alcuni soltanto, in relazione alla titolarità ed all'esercizio di situazioni giuridiche, di vantaggio e di svantaggio, di natura patrimoniale e non patrimoniale.

La trattazione verrà svolta prendendo come punto di riferimento i soggetti nei confronti dei quali si realizzano gli effetti del vincolo di parentela<sup>2</sup>, con la doverosa premessa che ogni classificazione, in merito, non può che basarsi su criteri di prevalenza e tendenzialità, perché le rilevanti conseguenze del vincolo parentale non possono essere catalogate in maniera netta, dal momento che destinatari e caratteristiche degli aspetti presi in considerazione spesso si intersecano tra di loro<sup>3</sup>; ed escludendo i profili, pure di notevole interesse, che attengono alla parentela nel diritto penale<sup>4</sup>.

Si distingueranno così gli effetti che si esplicano all'interno della cerchia dei parenti, che possono essere differenziati in relazione al diverso risultato ed alla diversa natura delle situazioni coinvolte; nonché le ipotesi nelle quali il parente si pone in potenziale conflitto con interessi generali o di alcuni terzi specificamente individuati, e che determinano, di volta in volta, il sorgere di preclusioni a suo carico o piuttosto la sua tutela, in via assoluta o preminente, giustificando pertanto il suo interesse a vedersi riconosciuta la posizione personale che nasce dal vincolo<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Ponendo a base della classificazione degli effetti della parentela il concetto di interesse, distingue tra parentela nell'ambito del ristretto nucleo familiare, caratterizzata da aconflictualità e parentela extra familiare, basata su di una situazione *lato sensu* di conflitto, posta a base del rapporto giuridico R. PERCHINUNNO, *op. loc. cit.*

<sup>3</sup> Osserva come gli effetti della parentela siano dotati di specifica valenza qualitativa, potendo consistere in diritti e obblighi di natura patrimoniale e non patrimoniale, tra parenti a beneficio o a carico l'uno dell'altro, o relativi ai parenti ma nei confronti di terzi, e come queste differenti tipologie siano suscettibili di combinarsi tra di loro S. CICCARELLO, *Parentela e affinità*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, cit., p. 40.

<sup>4</sup> Nell'ambito del diritto penale la parentela può avere incidenza sia con efficacia incriminatoria, sia come aggravante di ipotesi di reato, sia con effetti giuridici diametralmente opposti, costituendo causa di non punibilità. Cfr. in merito S. CICCARELLO, voce *Parentela (dir. civ.)*, cit., p. 665; R. PERCHINUNNO, *op. loc. cit.*; e, più specificamente, F. FIERRO CENDERELLI, voce *Famiglia (rapporti di famiglia nel diritto penale)*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, p. 128 ss.

<sup>5</sup> Cfr. S. CICCARELLO, *op. loc. ult. cit.*

## 2. Parenti e parentela. La parentela e le sue conseguenze in relazione ai soggetti legati dal vincolo. Effetti lato sensu attributivi di diritti rilevanti sul piano prevalentemente patrimoniale

Nell'ambito degli effetti *lato sensu* attributivi, di carattere patrimoniale, che la legge ricollega alla parentela, è incontestabile che il primo riferimento in ordine di rilevanza debba essere ricercato in ambito successorio, nel quale essa costituisce il fondamento della titolarità a succedere, sia in caso di successione legittima che in caso di successione necessaria.

In relazione alle conseguenze giuridiche che l'ordinamento fa derivare dalla parentela, che secondo alcuni sarebbero essenzialmente di contenuto patrimoniale, contrapposte a quelle di natura prevalentemente personale, rinvenibili in ambito familiare<sup>6</sup>, la sussistenza del legame parentale come presupposto della chiamata a succedere nei confronti del *de cuius* rappresenta certamente il banco di prova e la conferma della stessa giustificazione del vincolo. Proprio per questo, nelle norme in materia successoria si coglie pienamente l'evoluzione dell'istituto; tali norme consentono altresì di verificare con chiarezza entro quali limiti sia possibile ipotizzare una tendenza ad erodere, quanto meno parzialmente, i termini di rilevanza della parentela *tout court*.

Nell'impianto originario del sistema successorio, il vincolo di parentela rappresenta il cardine attorno al quale ruota per un verso la indicazione dei successibili *ex lege*, per altro verso il limite allo spazio di autonomia riconosciuto al testatore. Soprattutto con riferimento a quest'ultimo – in particolare alla luce della scelta del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, improntata a privilegiare, in ambito successorio, la posizione di un soggetto legato al *de cuius* da un vincolo riconducibile ad una sua determinazione negoziale, quale il coniuge – la persistenza della indiscriminata, o, per meglio dire, indistinta<sup>7</sup>, rilevanza della parentela è stata oggetto, in tempi

---

<sup>6</sup> Si veda in proposito quanto riferito da S. CICCARELLO, voce *Parentela (dir. civ.)*, cit., p. 660.

<sup>7</sup> Suggestisce *de jure condendo* l'opportunità di una modifica legislativa che, al di là delle specifiche ipotesi di indegnità a succedere, consenta espressamente la possibilità di diseredare il legittimario che abbia tenuto comportamenti riprovevoli o comunque espressione di una intollerabile ingratitudine nei confronti del *de cuius* G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 1040, libertà riconosciuta in senso assoluto, anche, ad esempio, nel sistema americano, che pure prevede una quota di riserva a favore del coniuge: cfr. A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da R. Sacco, Torino, 2002, p. 81. In proposito deve essere rilevato come la riforma della filiazione abbia introdotto l'art. 448 *bis* c.c., che consente al figlio di escludere dalla propria successione il genitore che si sia reso responsabile dei fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c. Questa norma, la quale si collega all'art. 463, n. 3 *bis*, c.c., che ha previsto un nuovo caso di indegnità a carico di chi sia decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti del *de cuius*, costituisce sostanzialmente una ipotesi di diseredazione, che può colpire anche la

recenti, di riflessioni da parte della dottrina, nel contesto della discussione, di più ampio raggio, in ordine alla opportunità del mantenimento della successione necessaria. La questione si pone nell'ottica di adeguare il sistema normativo a esigenze di libera scelta<sup>8</sup> e di piena autonomia privata<sup>9</sup>, in paralle-

---

quota di riserva del genitore e rappresenta un capovolgimento del potere attribuito nel diritto romano al *pater familias* di escludere dalla successione i propri eredi necessari: cfr. in merito A. MENDOLA, *Il superamento dell'incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione alla luce dell'art. 448 bis cod. civ.*, in *L.N.G.C.C.*, 2016, II, p. 1533 ss.; M. SESTA, *op. cit.*, p. 17, nonché le approfondite considerazioni di M. PARADISO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e perdita di alimenti e diritti successori*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., p. 654. Osserva in proposito A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, cit., p. 303, che il potenziamento della diseredazione è registrabile in altri sistemi europei continentali, come in Spagna, Austria e Svizzera, e auspicato dalla dottrina anche in Germania.

<sup>8</sup>V. ancora G. BONILINI, *op. loc. cit.* e, dello stesso Autore, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007, p. 581 ss. Per l'opportunità di cancellare dal sistema positivo italiano la disciplina della successione necessaria, "lasciando, al più, permanere una riserva nei termini nei quali è ammessa negli ordinamenti di *common law*, ossia quale diritto di credito di natura meramente alimentare" si esprime V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, in *Fam. e dir.*, 2014, p. 507. In proposito, all'indomani della legge del 2012, G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione: profili sostanziali*, cit., p. 526 osserva come quest'ultima "avrebbe potuto essere l'occasione per una revisione più a fondo, da tempo sollecitata, del nostro diritto successorio, specie per quel che riguarda la tutela dei legittimari che appare ormai eccessiva ed il ruolo dell'autonomia privata nel definire gli assetti patrimoniali *post mortem*, che al contrario, appare troppo modesto". Rileva come la disciplina della successione necessaria "ancora rigidamente applicata dalla giurisprudenza secondo i canoni di una unitarietà familiare debba essere ripensata" F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia, Le grandi questioni*, Torino, 2013, p. 175. Sulla opportunità, o meno, del mantenimento dell'istituto della successione necessaria cfr. anche, tra altri, E. AL MUREDEN, *Famiglie che si sovrappongono nel tempo e successione necessaria*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1945; G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, I, p. 803 ss.; dello stesso Autore, *Le proposte di riforma della successione necessaria*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1942 ss. e, più recentemente, *La riforma della successione necessaria*, in *Lezioni di diritto civile*, Torino, 2016, p. 301 ss.; M. CINQUE, *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 493 ss.; S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?* in *Riv. not.*, 2007, I, p. 815 ss.; L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, p. 540 ss.; M. PARADISO, *Sulla progettata abrogazione della successione necessaria*, in *Scritti in onore di M. Comperti*, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, vol. III, Milano, 2008, p. 2055 ss.; P. RESCIGNO, *Le possibili riforme del diritto ereditario*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1941 ss.; M. TAMPONI, *Come cambia il diritto successorio*, in *Giur. it.*, 2012, p. 2212 ss.

<sup>9</sup>I limiti all'autonomia del *de cuius*, in particolare, potrebbero essere ulteriormente ridotti qualora si desse spazio, anche nel nostro ordinamento, come da più parti suggerito, allo strumento del patto successorio, com'è noto, ammesso e disciplinato dal diritto tedesco, che al par. 1941 del BGB consente al disponente di ricorrere al contratto, per istituire eredi, disporre legati, imporre oneri, designando erede o legatario sia la controparte sia un terzo: si veda, in proposito, A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva com-*

lo ad una tendenza registratasi anche in altri ordinamenti<sup>10</sup>, in alcuni casi da secoli basati sulla assoluta libertà del *de cuius* di disporre liberamente dei suoi beni *post mortem*<sup>11</sup>.

Per quanto attiene alla successione legittima, il rapporto di appartenenza al gruppo familiare rappresentato dalla parentela ne costituisce il fondamento; la parentela è il presupposto della titolarità a succedere, secondo le norme del Capo I del Titolo II del Libro II del codice civile, dedicato, appunto,

---

*paratistica*, cit., p. 262, il quale rileva come nel diritto tedesco siano rinvenibili altresì diversi strumenti volti a consentire la trasmissione dell'impresa di famiglia. Lo stesso Autore pone in evidenza anche come in Inghilterra l'istituto del *trust* consente, unitamente ad altre figure contrattuali tipiche, come il *contract to make a will, o not to revoke a will*, applicazioni di notevole interesse in ambito successorio. L'opportunità di agevolare la trasmissione dell'impresa nell'ambito della famiglia ha determinato un primo *vulnus* al divieto dei patti successori nel nostro ordinamento, attraverso l'introduzione del patto di famiglia, divieto la cui opportunità di mantenimento è peraltro messa in discussione da ampia parte della dottrina, in stretto collegamento con la questione relativa alla riforma della successione necessaria. V. in merito, recentemente, E. ROSSI, *Patti successori: necessità o impedimento*, Torino, 2018, il quale riporta anche le diverse proposte di riforma suggerite dal Consiglio nazionale del Notariato.

<sup>10</sup> Per una analisi comparatistica, specificamente relativa alla c.d. riserva ereditaria, negli ordinamenti europei, cfr. A. FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, in *L.N.G.C.C.*, 2012, II, p. 747 ss. Lo stesso pone in luce, in particolare, per quanto si riferisce al diritto francese, come la situazione normativa attuale, risultante a seguito di diverse modifiche succedutesi nel tempo, registra per un verso l'abolizione della riserva in favore degli ascendenti e l'introduzione della rinuncia anticipata all'azione di riduzione, per altro verso il mancato raggiungimento dell'obiettivo, pur auspicato dalla dottrina, di adattare la riserva in ragione dei meriti e dei bisogni: il fine di modulare la riserva è stato perseguito piuttosto allargando la breccia del divieto dei patti successori. In Germania, la legittima – che non ha natura reale ma creditoria – è stata oggetto, insieme ad altre norme in materia successoria, di una riforma nel 2009 che ha previsto che, nella quantificazione della quota, si tenga conto, da parte del giudice, della cura prestata dal figlio ai genitori; cura presa in considerazione anche nella Repubblica ceca, per farne derivare, in sua assenza, la privazione della legittima altrimenti spettante al discendente.

<sup>11</sup> Nel mondo inglese prevale la tutela della piena libertà testamentaria; laddove si sia in presenza di successione intestata, le regole rivolte “ad assegnare l'asse secondo le aspettative dei superstiti e la probabile volontà del defunto”, pur in assenza di una successione necessaria, indicano tuttavia soggetti tutelati attraverso le *family provisions* disposte per i familiari e per i *dependents*, ovvero tutti coloro che all'epoca della morte fossero mantenuti dal *de cuius*, applicate secondo criteri diversificati, di volta in volta individuati dal giudice sulla base delle diverse circostanze. In relazione alla individuazione dei legittimati ad agire per ottenere le *provisions*, rileva come nell'ampia “platea dei possibili richiedenti rientrino i figli e chiunque fosse trattato come tale” A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, cit., p. 324. Osserva come la peculiarità del diritto inglese rispetto a quello continentale – che, nel riconoscere la più ampia libertà al *de cuius*, ammette pienamente la diseredazione – non sia sempre stata tipica di tale sistema giuridico, che un tempo non prevedeva neppure la possibilità di fare testamento, la cui introduzione viene fatta risalire al giurista del XVII secolo Sir Edward Coke, P. GALLO, *Introduzione al diritto comparato*, vol. II, *Istituti giuridici*, Torino, 2018, p. 699.